

Oggetto: Richiesta di restituzione della concessione demaniale “Bagni Liggia”

facciamo seguito alla nostra richiesta di pari oggetto speditavi via PEC in data 31/5/2022, ed alla Vostra risposta Prot. 0224528.U del 10/6/2022, per reiterare la richiesta di restituzione dei Bagni Liggia alla nostra società a fronte del fatto che il DDL Concorrenza è stato approvato definitivamente dal Senato in terza lettura il 2/8/2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 188 del 12/8/2022 come legge 118/2022, con entrata in vigore il 27/8/2022.

Il testo definitivo, per la parte che qui interessa, dice:

Art. 3. (Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive)

1. Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n.145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive

3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.

Considerato:

- che il sequestro dei Bagni Liggia derivava da un assunto della Corte di Cassazione in base al quale tutte le proroghe automatiche che si sono succedute sono invalide per contrasto con la direttiva Bolkestein e che *“la proroga ex lege 194 del 2009 si riferisce esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2011. Una diversa ed inammissibile interpretazione porterebbe a ritenere che il legislatore abbia abrogato espressamente la disciplina della proroga automatica introdotta nel 1993, in quanto in contrasto con la normativa europea, salvaguardandone comunque gli effetti e, in tal modo, operando in contrasto con la disciplina comunitaria.”*;
- che tuttavia questo assunto, a fronte del quale la concessione dei Bagni Liggia alla Zeffiro snc, che risale al 1991, è stata ritenuta invalida fin dal 1/1/2010, non è stato applicato a tutte le altre concessioni nate prima del 2001;
- che infatti la nostra società risulta essere **l'unica ad aver subito un sequestro in tutta Italia**;
- **che il Comune di Genova ha sempre ritenuto valida la nostra concessione** e che, infatti, ancora nel 2019, ha approvato la nostra richiesta di installare un impianto fotovoltaico sul lastrico solare dei Bagni Liggia, la cui messa in opera ha comportato un investimento di oltre 53.000 euro;
- che la nostra società ha sempre pagato i canoni demaniali richiesti a tutto il 2021 ed, anzi, ha anche pagato la tassa di registro richiestaci dal Comune per ottenere la proroga al 2033 di cui alla L. 145/2018, abolita dalla L. 118/2022;

- che il sequestro dei Bagni Liggia **sta creando un danno erariale** dovuto alla mancata debenza del canone demaniale e dell'IMU;
- che il sequestro dei Bagni Liggia ha portato la nostra società a chiudere gli ultimi bilanci con una perdita complessiva di oltre 176.000 euro, portandoci vicino al default;
- che il sequestro dei Bagni Liggia era di tipo preventivo, e cioè finalizzato ad evitare il *"prosequire del reato ex art. 1161 CN"* che peraltro, a seguito della nuova legge, **non è più un reato quantomeno fino al 31/12/2023**;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 del Codice Penale (*"se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo"*), la legge 118/2022 è certamente applicabile al caso dei Bagni Liggia;
- che **il processo di merito è stato fissato per il 14/6/2023**;
- che attualmente **i Bagni Liggia sono nella disponibilità del Comune di Genova** a seguito del decreto di dissequestro emesso in data 12/01/2022 dalla Procura di Genova;

vi chiediamo

la restituzione dei Bagni Liggia alla nostra società in data 27/8/2022 poiché da questa data vengono meno i presupposti sui quali è basato il sequestro.

Vi informiamo che non avremo difficoltà a lasciare la disponibilità della spiaggia dei Liggia all'Ospedale Gaslini fino al termine della stagione estiva e che intendiamo rendere gratuito l'accesso di chiunque alla spiaggia residua, al mare ed ai servizi igienici per la stagione corrente.

Zeffiro snc

Claudio Galli

Genova, li 18/8/2022